

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE e SPINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1979

Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università degli studi di Urbino, una delle più antiche e gloriose sedi universitarie del nostro Paese, ha avuto in questi ultimi anni una forte crescita qualitativa e quantitativa; alle iniziative di carattere scientifico, anche di livello internazionale, ha fatto riscontro un crescente ampliamento delle strutture e dei servizi che ha portato lo studio urbinato a qualificarsi come Università residenziale per eccellenza.

Gli organi di governo dell'Università, di intesa con l'Amministrazione comunale, hanno già da tempo richiesto la statalizzazione.

La già pesante situazione finanziaria della Università si è recentemente aggravata come conseguenza dell'applicazione di leggi statali a cui, per statuto, l'Università urbinata si è uniformata.

Di qui l'esigenza e l'urgenza di un provvedimento straordinario che, in attesa della statalizzazione che dovrà essere collocata nell'ambito degli attuali disegni di riforma e di accresciuta autonomia dell'Università, consenta alla Università di Urbino di continuare ad assolvere quella fondamentale funzione culturale e formativa unanimemente riconosciuta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa della statalizzazione da adottarsi nell'ambito dei provvedimenti di riforma, alla libera Università degli studi di Urbino è assegnato un contributo straordinario di lire 8.000 milioni per l'anno 1980. Qualora non si addivenga alla statalizzazione nell'anno 1980, un ulteriore contributo di pari ammontare è corrisposto per l'anno 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.